

Alla Segreteria dell'Organismo di Mediazione
Ar-Tus S.r.l.

Organismo iscritto al n. 1006 del
Registro degli organismi di Mediazione
Civile Presso il Ministero della Giustizia

DOMANDA DI MEDIAZIONE

Sezione 1 – DATI DELLE PARTI

Persona fisica

Cognome nome

nato a Prov. il / /

codice fiscale

residente in via n°

CAP città prov.

telefono tel. cellulare fax

e-mail

(OBBLIGATORIA IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN MODALITA' AUDIO/VIDEO CONFERENZA)

indirizzo di posta elettronica certificata

(OBBLIGATORIA IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN MODALITA' AUDIO/VIDEO CONFERENZA)

Persona giuridica (società, associazione...)

Denominazione

sede in prov.

via n°

CAP Codice fiscale

ORGANISMO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE - CAMERA ARBITRALE

Iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 1006 del Registro degli Organismi di Mediazione

P.IVA

Titolare o legale rappresentante

Codice fiscale

telefono

tel. cellulare

fax

e-mail

(OBBLIGATORIA IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN MODALITA' AUDIO/VIDEO CONFERENZA)

indirizzo di posta elettronica certificata

(OBBLIGATORIA IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN MODALITA' AUDIO/VIDEO CONFERENZA)

☐

Avvocato

-

☐

Assistente

-

☐

Soggetto delegato con mandato a conciliare

(Allegare idonea delega)

Cognome

nome

nato a

Prov.

il

/

/

/

cod. fisc.:

domiciliato/con studio in via

n°

CAP

città

prov.

telefono

tel. cellulare

fax

e-mail

(OBBLIGATORIA IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN MODALITA' AUDIO/VIDEO CONFERENZA)

indirizzo di posta elettronica certificata

(OBBLIGATORIA IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN MODALITA' AUDIO/VIDEO CONFERENZA)

DATI PER LA FATTURAZIONE

Nominativo/Ragione Sociale

Codice fiscale/P. IVA

residenza/sede in

prov.

via

n°

CAP

CODICE SDI:

(OBBLIGATORIO PER TUTTI I SOGGETTI DIVERSI DA PERSONA FISICA)

CHIEDE DI AVVIARE UN TENTATIVO DI MEDIAZIONE NEI CONFRONTI DI

Persona fisica

Cognome

nome

nato a

Prov.

il

/

/

codice fiscale

residente in via

n°

CAP

città

prov.

telefono

tel. cellulare

fax

e-mail

(OBBLIGATORIA IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN MODALITA' AUDIO/VIDEO CONFERENZA)

indirizzo di posta elettronica certificata

(OBBLIGATORIA IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN MODALITA' AUDIO/VIDEO CONFERENZA)

Persona giuridica (società, associazione...)

Denominazione

sede in

prov.

via

n°

CAP Codice fiscale

P.IVA

Titolare o legale rappresentante

Codice fiscale

telefono tel. cellulare fax

e-mail

(OBBLIGATORIA IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN MODALITÀ AUDIO/VIDEO CONFERENZA)

indirizzo di posta elettronica certificata

(OBBLIGATORIA IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN MODALITÀ AUDIO/VIDEO CONFERENZA)

Rappresentato/assistito dall'Avvocato:

Cognome nome

codice fiscale

Con studio in via n°

CAP città prov.

telefono tel. cellulare fax

e-mail

indirizzo di posta elettronica certificata

Sezione 2 – AMBITO DELLA CONTROVERSIA

Mediazione obbligatoria ai sensi dell'art 5 c.1 bis del d.lgs. 28/2010 e s.m.i.

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Affitto d'aziende | ☐ Comodato | ☐ Condominio |
| ☐ Contratti assicurativi | ☐ Contratti bancari | ☐ Contratti finanziari |
| ☐ Diritti reali | ☐ Divisione | ☐ Usucapione |
| ☐ Locazione | ☐ Patti di famiglia | ☐ Consorzio |
| ☐ Successione ereditaria | ☐ Franchising | ☐ Contratti d'opera |
| ☐ Rete | ☐ Contratti di somministrazione | |
| ☐ Associazione in partecipazione | | |
| ☐ Risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa | | |
| ☐ Risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria | | |
| ☐ La mediazione é stata delegata dal giudice: (allegare copia del provvedimento) | | |
| ☐ La mediazione é prevista da una clausola del contratto: (allegare copia del contratto) | | |
| ☐ Altro | <input type="text"/> | |
| ☐ Mediazione volontaria in materia di | <input type="text"/> | |

Indicazione del nome del Mediatore (facoltativo)

Sezione 3 – OGGETTO, RAGIONI, VALORE DELLA PRETESA

Oggetto della controversia e ragioni della pretesa: (Esporre brevemente i fatti)

Nel caso i cui lo spazio compilabile non fosse sufficiente, allegare un file di testo in formato word

Valore indicativo della controversia (obbligatorio ai fini della determinazione dell'indennità):

Euro

In lettere (

)

Documenti allegati (prima dell'incontro di programmazione possono essere depositati ulteriori allegati, oltre a quelli sotto indicati, purché specificatamente elencati di seguito):

- ☒ Copia di un documento d'identità in corso di validità (obbligatorio)
- ☐ Delega conferita al Sig. _____ in qualità di _____
- ☐ Copia delle delibere assembleari di nomina dell'Amministratore di Condominio e di autorizzazione alla partecipazione al procedimento
- ☐ Copia del provvedimento del Giudice che dispone l'esperimento del tentativo di mediazione
- ☐ Clausola di mediazione prevista dal contratto/ statuto/ atto costitutivo stipulato in data ____/____/____ N. _____ moduli integrativi contenenti i dati delle ulteriori parti istanti o invitate
- ☐ Ulteriori documentazioni ritenute utili allo svolgimento del procedimento (specificare): _____

Sezione 4 – SEDE DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Il sottoscritto chiede che la procedura sia svolta presso la Camera di Conciliazione della

Ar- tus srl di:

☐ Figline Valdarno (FI), Via Roma n. 25.

☐ Montevarchi (AR), Francesco Cataliotti n. 16

☐ Firenze, Via De' Barucci n. 41

☐ Audio/ Video conferenza

Sezione 5 – SPESE DI AVVIO DELLA PROCEDURA

Il sottoscritto dichiara che le spese di avvio della procedura, sono state versate, secondo le indennità previste dall'Organismo di Mediazione (vedi tabella allegata in calce), consultabile anche sul sito [controversiecivil.it](https://www.controversiecivil.it) al link <https://www.controversiecivil.it/clausola-mediatorbitrale/indennita-di-mediazione/>, ai sensi del D.M. 150/2023 mediante:

☐ Bonifico bancario, di cui si allega copia, intestato a Ar-Tus S.r.l. – Via Roma, 25 – 50063 – Figline Valdarno (FI) – IBAN IT0600103037850000002043583 **indicando il nome della parte e il numero della procedura, se conosciuto.**

☐ Assegno e/o contanti presso la segreteria del dell'ODM al momento del deposito della

Domanda. ☐ Bancomat/Carta di credito al momento del deposito della Domanda.

Sezione 6 – DICHIARAZIONI

Il sottoscritto (cognome/nome) _____

☐ in proprio

☐ in qualità di rappresentante della parte istante:

- dichiara di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione.

- dichiara di essere a conoscenza che l'art. 4 comma 1 del d.lgs. 28/2010 e s.m.i. dispone che "la domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia" e di avere scelto il presente Organismo di mediazione avendo preso atto di tale disposizione.
- dichiara di aver preso visione e ricevuta copia del Regolamento di Mediazione della Ar-tus srl, le relative tariffe (allegato A), il Codice Etico (allegato B) e di accettarne integralmente i contenuti.
- prende atto che, per motivate esigenze organizzative, il primo incontro di mediazione potrà essere fissato in un termine diverso da quello previsto dall'art. 8 co. 1 del d. lgs. 28/2010 e s.m.i., ma comunque nel rispetto del principio di celerità del procedimento.
- dichiara altresì di aver letto e compilato con attenzione il presente modulo in ogni sua parte e di accettare.

Luogo e data , / /20

Firma

Timbro

Data di arrivo all'Organismo di Mediazione Ar-Tus
(in caso di deposito presso la segreteria ODM)

Informativa ai sensi dell'art.13, d.lgs. n.196/2003

Si informano gli utenti che il trattamento dei dati personali forniti dall'interessato nell'ambito del servizio di conciliazione è finalizzato a consentire l'attivazione e la gestione della procedura di mediazione e per le ulteriori necessarie esigenze di Segreteria ed istruttorie. In relazione a tali finalità, il conferimento dei dati è necessario ed il rifiuto dei dati richiesti preclude la possibilità di attivare e proseguire la procedura di mediazione.

Si comunica altresì che, una volta conclusa la singola procedura, la Segreteria tratterà la Domanda e la Risposta (ove sono riportati i dati personali e gli elementi identificativi della controversia), nonché la relativa documentazione, i verbali e la corrispondenza intercorsa con la Segreteria stessa, nonché tutti i documenti che si sono resi necessari allo svolgimento del procedimento, per i tempi indicati dalle normative vigenti. Tali documenti saranno soggetti a trattamento esclusivamente nella forma dell'archiviazione, in conformità alla normativa pubblicistica in materia di conservazione dei documenti degli Organismi di Mediazione Civile.

Si precisa altresì che i dati raccolti saranno comunicati al mediatore nominato con riferimento alla singola procedura di mediazione, il quale potrà anche essere un soggetto esterno alla Ar-Tus S.r.l., tenuto a mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico (art. 10 del Codice etico per mediatori allegato al Regolamento di Mediazione). Detti dati potranno inoltre essere trasmessi a professionisti esterni o tecnici incaricati dalle parti di redigere perizie o valutazioni specialistiche necessarie allo svolgimento del procedimento.

I dati raccolti verranno trattati su supporto cartaceo e informatico e rimarranno a disposizione dell'Organismo di Mediazione Ar-Tus

S.r.l. per la gestione della procedura di mediazione e per le ulteriori necessarie esigenze di Segreteria ed istruttorie; inoltre, i dati potranno essere trattati in forma anonima per l'elaborazione di analisi statistiche inerenti alla materia della risoluzione alternativa delle controversie, nonché comunicate ad altri enti in ottemperanza a disposizioni normative o regolamentari o per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Titolare del trattamento è la Ar-Tus S.r.l. con sede in Figline Valdarno (FI) – Via Roma, 25.

Responsabile della sicurezza informatica dei dati e del relativo trattamento è la Ar-Tus S.r.l.

All'interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, tra cui, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei, raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a: Ar-Tus S.r.l. Organismo di Mediazione – Via Roma, 25 – 50063 – Figline Valdarno (FI).

Data

Firma

SPESE DI MEDIAZIONE

A partire dal 15 Novembre 2023, conformemente a quanto disposto dal Decreto Ministero della Giustizia n. 150/2023, sono state adottate le seguenti tariffe per il servizio di mediazione.

Il costo iniziale, a carico di ciascuna parte, da versare al momento del deposito della domanda di mediazione o dell'adesione, comprende le spese di avvio del procedimento e le spese del primo incontro, il cui importo è fissato dall'art. 28 del suddetto D.M 150/2023, sulla base del valore della mediazione, calcolato secondo quanto disposto dagli artt. 110 e 111 del c.p.c. e dichiarato dalla parte che deposita la domanda. Il responsabile dell'organismo, anche dietro segnalazione del mediatore ha facoltà di rideterminare il valore della domanda e l'indennità di mediazione nonché quella di ridefinire i centri di interesse.

I versamenti delle quote possono essere effettuati tramite bonifico sul conto corrente attivo presso Banca MPS S.p.a. con il seguente IBAN: IT0600103037850000002043583 indicando il nome della parte.

Le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro dovranno essere corrisposti al momento del deposito della domanda ovvero al momento della manifestazione di adesione.

Per i procedimenti il cui valore risulti indeterminato/indeterminabile si fa riferimento, per ogni casistica, alla fascia compresa gli euro 50.000,01 e gli euro 150.000,00

Per i casi in cui la mediazione e' condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando e' demandata dal giudice, si applicano le seguenti tariffe:

TABELLA DELLE SPESE NEI PROCEDIMENTI OBBLIGATORI Ex art 5 e 5 - quater del D.lgs. 28/2010 (importi ridotti di 1/5 rispetto alla tabella delle spese nelle procedure volontarie)				
SPESE DA VERSARSI AL DEPOSITO DELLA DOMANDA O DELL'ADESIONE				
VALORE DELLA LITE	Spese di Avvio	Indennità di primo incontro	Totale (IVA esclusa)	Totale (IVA Inclusa)
fino a € 1.000,00	32,00 €	48,00 €	80,00 €	97,60 €
da € 1.000,01 a € 50.000,00	60,00 €	96,00 €	156,00 €	190,32 €
superiore a € 50.000,01	88,00 €	136,00 €	224,00 €	273,28 €
indeterminato basso (fino a € 25.000)	88,00 €	48,00 €	136,00 €	165,92 €
indeterminato medio (fino a € 250.000)	88,00 €	96,00 €	184,00 €	224,48 €
indeterminato alto (superiore a € 250.000,01)	88,00 €	136,00 €	224,00 €	273,28 €

Nel caso in cui al primo incontro non venga raggiunto l'accordo e le parti decidano di non proseguire con il procedimento, non è dovuta alcuna spesa aggiuntiva.

Qualora, invece, al primo incontro sia raggiunto l'accordo, secondo quanto disposto dagli art. 30 c. 1 e 28 c.8 del D.M. 150/2023 o quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo, devono essere versate le somme aggiuntive, secondo la seguente tabella:

SPESE DI MEDIAZIONE DA VERSARSI IN CASO DI ACCORDO AL PRIMO INCONTRO O DI PROSECUZIONE OLTRE IL PRIMO INCONTRO da calcolarsi proporzionalmente al valore della domanda e con detrazione delle indennità di primo incontro già versate				
VALORE DELLA LITE	Minimo (IVA esclusa)	Massimo (IVA esclusa)	Minimo (IVA inclusa)	Minimo (IVA inclusa)
fino a 1.000,00 Euro	64,00 €	128,00 €	156,16 €	190,52 €
Da € 1.000,01 a € 5.000,00	128,00 €	232,00 €	283,04 €	345,31 €
Da € 5.000,01 a € 10.000,00	232,00 €	352,00 €	429,44 €	523,92 €
Da € 10.000,01 a € 25.000,00 o indeterminabile basso	352,00 €	576,00 €	702,72 €	857,32 €
Da € 25.000,01 a € 50.000,00	576,00 €	960,00 €	1.171,20 €	1.428,86 €
Da € 50.000,01 a € 150.000,00 o indeterminabile medio	960,00 €	1.200,00 €	1.464,00 €	1.786,08 €
Da € 150.000,01 a € 250.000,00	1.200,00 €	2.000,00 €	2.440,00 €	2.976,80 €
Da € 250.000,01 a € 500.000,00 o indeterminabile alto	2.000,00 €	3.120,00 €	3.806,40 €	4.643,81 €
Da € 500.000,01 a € 1.500.000,00	3.120,00 €	3.680,00 €	4.489,60 €	5.477,31 €
Da € 1.500.000,01 a € 2.500.000,00	3.680,00 €	5.200,00 €	6.344,00 €	7.739,68 €
Da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00	5.200,00 €	8.000,00 €	9.760,00 €	11.907,20 €
Oltre € 5.000.000,01	0,16%	0,24%	oltre IVA 22,00%	oltre IVA 22,00%

Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo, le ulteriori spese di mediazione dovute sono calcolate in conformità alla tabella, detratti gli importi già versati per le indennità di primo incontro.

In caso di conciliazione a seguito di incontri successivi al primo, è dovuta la maggiorazione del 25% delle ulteriori spese di mediazione versate.

In caso di conciliazione a seguito di incontri successivi al primo, agli importi indicati possono essere applicate ulteriori maggiorazioni fino al 20% delle spese di mediazione versate, in ragione dell'esistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
- complessità delle questioni oggetto della procedura, quale l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

Le spese di mediazione sono calcolate in proporzione al valore della lite, tra il minimo ed il massimo dello scaglione di riferimento.

In caso di valore indeterminabile basso – medio – alto, le spese di mediazione sono applicate con importi medi individuati nello scaglione di riferimento; in caso di successiva determinazione del valore, le stesse sono calcolate proporzionalmente in base allo scaglione di riferimento.

Per le materie per cui la mediazione è stata scelta liberamente dalle parti e che quindi non costituisce condizione di procedibilità e/o non è demandata dal giudice si applicano le seguenti tabelle con le stesse casistiche e modalità previste per i casi di obbligatorietà:

TABELLA DELLE SPESE NEI PROCEDIMENTI VOLONTARI

SPESE DA VERSARSI AL DEPOSITO DELLA DOMANDA O DELL'ADESIONE

VALORE DELLA LITE	Spese di Avvio	Indennità di primo incontro	Totale (IVA esclusa)	Totale (IVA inclusa)
fino ad € 1.000,00	40,00 €	60,00 €	100,00 €	122,00 €
da € 1.000,01 a € 50.000,00	75,00 €	120,00 €	195,00 €	237,90 €
superiore a € 50.000,01	110,00 €	170,00 €	280,00 €	341,60 €
indeterminato basso (fino a € 25.000)	110,00 €	60,00 €	170,00 €	207,40 €
indeterminato medio (fino ad € 250.000)	110,00 €	120,00 €	230,00 €	280,60 €
indeterminato alto (superiore a € 250.000,01)	110,00 €	170,00 €	280,00 €	341,60 €

Le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro dovranno essere corrisposti al momento del deposito della domanda ovvero al momento della manifestazione di adesione.

Nel caso in cui il procedimento si interrompa al primo incontro, senza che sia stato trovato alcun accordo, non sarà dovuto alcun importo aggiuntivo.

SPESE DI MEDIAZIONE DA VERSARSI IN CASO DI ACCORDO AL PRIMO INCONTRO O DI PROSECUZIONE OLTRE IL PRIMO INCONTRO

da calcolarsi proporzionalmente al valore della domanda e con detrazione delle indennità di primo incontro, già versate nella precedente fase

VALORE DELLA LITE	Minimo (IVA esclusa)	Massimo (IVA esclusa)	Minimo (IVA inclusa)	Massimo (IVA inclusa)
fino ad € 1.000,00	80,00 €	160,00 €	97,60 €	195,20 €
Da € 1.000,01 a € 5.000,00	160,00 €	290,00 €	195,20 €	353,80 €
Da € 5.000,01 a € 10.000,00	290,00 €	440,00 €	353,80 €	536,80 €
Da € 10.000,01 a € 25.000,00 o indeterminabile basso	440,00 €	720,00 €	536,80 €	878,40 €
Da € 25.000,01 a € 50.000,00	720,00 €	1.200,00 €	878,40 €	1.464,00 €
Da € 50.000,01 a € 150.000,00 o indeterminabile medio	1.200,00 €	1.500,00 €	1.464,00 €	1.830,00 €
Da € 150.000,01 a € 250.000,00	1.500,00 €	2.500,00 €	1.830,00 €	3.050,00 €
Da € 250.000,01 a € 500.000,00 o indeterminabile alto	2.500,00 €	3.900,00 €	3.050,00 €	4.758,00 €
Da € 500.000,01 a € 1.500.000,00	3.900,00 €	4.600,00 €	4.758,00 €	5.612,00 €
Da € 1.500.000,01 a € 2.500.000,00	4.600,00 €	6.500,00 €	5.612,00 €	7.930,00 €
Da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00	6.500,00 €	10.000,00 €	7.930,00 €	12.200,00 €
Oltre € 5.000.000,01	0,2%	0,3%	IVA 22,00%	IVA 22,00%

Qualora, invece, al primo incontro sia raggiunto l'accordo, secondo quanto disposto dagli art. 30 c. 1 e 28 c.8

del D.M. 150/2023 o quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo, devono essere versate le somme aggiuntive, secondo la seguente tabella:

Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo, le ulteriori spese di mediazione dovute sono calcolate in conformità alla tabella, detratti gli importi già versati per le indennità di primo incontro.

In caso di conciliazione a seguito di incontri successivi al primo, è dovuta la maggiorazione del 25% delle ulteriori spese di mediazione versate.

In caso di conciliazione a seguito di incontri successivi al primo, agli importi indicati possono essere applicate ulteriori maggiorazioni fino al 20% delle spese di mediazione versate, in ragione dell'esistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
- complessità delle questioni oggetto della procedura, quale l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

Le spese di mediazione sono calcolate in proporzione al valore della lite, tra il minimo ed il massimo dello scaglione di riferimento.

In caso di valore indeterminabile basso – medio – alto, le spese di mediazione sono applicate con importi medi individuati nello scaglione di riferimento; in caso di successiva determinazione del valore, le stesse sono calcolate proporzionalmente in base allo scaglione di riferimento.

Tutte le indennità, fatta eccezione per le spese di avvio come sopra indicato, dovranno essere versate prima dello svolgimento del relativo incontro; le spese di successo della mediazione entro 7 giorni dalla conclusione del procedimento e comunque prima che sia rilasciata copia del verbale da parte della segreteria.

La fattura verrà emessa esclusivamente in favore del beneficiario della prestazione ai sensi di quanto disposto dall'Art. 21 D.P.R 633/72 e risoluzione Ministeriale n. 331350 del 13/06/198.

Sono dovute e versate le spese vive costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti.

In caso di mancata adesione della parte invitata o di chiusura negativa del procedimento al primo incontro non saranno dovute le ulteriori spese di mediazione.

Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all' Organismo le spese di mediazione dovute. La rinuncia di una o tutte le parti, che intervenga prima dello svolgimento del primo incontro o dopo

l'adesione alla prosecuzione della mediazione con incontri successivi al primo, non dà luogo a rimborso e le parti restano solidalmente obbligate a corrispondere le ulteriori spese di mediazione.

AGEVOLAZIONI FISCALI E CREDITO D'IMPOSTA

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale e l'accordo di conciliazione sono esenti dall'imposta di registro entro il limite di valore di

100.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

E' riconosciuto un credito d'imposta:

- alle parti di una procedura di mediazione, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, commisurato all'indennità corrisposta agli organismi di mediazione ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, del medesimo decreto legislativo, fino a concorrenza di € 600,00;
- alle parti di una procedura di mediazione, nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 5-quater del predetto decreto legislativo, in caso di raggiungimento dell'accordo, commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di € 600,00;
- alle parti del procedimento di mediazione, commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di € 518,00.

Ai sensi dell'art. 20, c. 2, D.lgs. 28/2010, i crediti di imposta indicati alle lett. a) e b) sono utilizzabili nel limite complessivo di € 600,00 per procedura, fino ad un importo massimo annuale di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche; in caso di insuccesso della mediazione, gli stessi crediti di imposta sono ridotti della metà;

La domanda di attribuzione dei crediti di imposta, a pena di inammissibilità, deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione.

La parte deve accedere tramite identità digitale alla piattaforma <https://lsg.giustizia.it/> e procedere alla compilazione e all'invio dell'istanza inserendo i dati identificativi della mediazione ed il suo esito, la prova degli avvenuti versamenti e le fatture intestate al richiedente.

Il pagamento delle indennità e la richiesta di emissione di fatture a soggetti diversi dalle parti coinvolte in mediazione potrebbe non consentire l'accesso ai benefici previsti dal credito d'imposta.